



COMUNE di
MEDOLAGO

Il Sindaco

ORDINANZA N. 1 DEL 04.04.2026 CONTINGIBILE E URGENTE DI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENSIONE FUOCHI IN TERRITORIO BOSCATO E LIMITROFI. APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI PREVISTA DALLA ALLERTA DI PROTEZIONE CIVILE N. 2026.32 DEL 4 APRILE 2026.

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018, recante il "*Codice di protezione civile*" e in particolare l'art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l'art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";

VISTO l'art. 14, comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto

2014, n. 116;

VISTO il decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021,

n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d'interfaccia urbano-rurale, nonché dell'apparato sanzionatorio;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo oltre che degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e l'art. 10, commi 5, 6 e 7, che definiscono i divieti nei periodi a rischio e le sanzioni previste;

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" ed in particolare: l'articolo 45, comma 4, come modificato dall'art.10, comma 1 della legge regionale 19/2014 che attribuisce al Direttore Generale competente, in occasione di condizioni meteorologiche e ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, la dichiarazione dello "stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale" disponendo le prescrizioni necessarie; l'art. 61 della L.R. 31/2008, che stabilisce le sanzioni per le trasgressioni ai divieti vigenti nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;

VISTO il Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed in particolare l'art. 5 "Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi";

VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006 "*Norme in materia ambientale*";

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;

VISTO il D.M. n.2588 del 20/03/2020 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e la delibera di Giunta regionale n. 341 del 09/07/2020 recante "Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del Dm n. 2588/2020.

VISTO il “Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per l'anno 2023” approvato con DGR n. XI/7736 del 28 dicembre 2022, comprensivo del Piano stesso e degli Allegati dal n.1 al n.2 e dal n.4 al n. 20 (BURL Serie Ordinaria n.1 del 5 gennaio 2023), comunque disponibile sul sito internet di Regione Lombardia;

CONSIDERATO che ogni combustione all'aperto, anche qualora riguardi i soli residui vegetali, provoca elevate emissioni di inquinanti con un impatto che può essere molto significativo sulla qualità dell'aria a livello locale, e dunque sulla salute, nonché sui suoli e sull'aumento del rischio di incendi; infatti, oltre a elevate emissioni di polveri, monossido di carbonio e composti organici volatili (COV), le combustioni generano l'emissione di composti organici tossici, quali idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine e di benzofurani (PCDD/PCDF), e di metalli pesanti;

CONSIDERATO la combustione incontrollata all'aperto è in generale vietata dalla normativa statale (D. Lgs n. 152/06, Testo Unico Ambientale - TUA) rientrando nella disciplina dei rifiuti, anche per i soli residui vegetali, con l'unica eccezione prevista per i piccoli cumuli agricoli o forestali per finalità ammendanti. A causa degli impatti sopra richiamati, Regione Lombardia ha inoltre disposto con DGR n. n. 7095/2017 un divieto aggiuntivo nel semestre invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno) anche per i soli piccoli cumuli vegetali nei territori dei Comuni posti a una quota inferiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità montane). Il quadro sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni in materia è disciplinato a livello statale dal TUA (artt. 255, 256 e 256 bis) e a livello regionale dalla l.r. n. n. 31/2008 (art. 61, comma 5.1);

CONSIDERATO che l'art. 16, comma 1, del D.lgs. n.1/2018 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

CONSIDERATO che la Protezione Civile ha emesso l'allerta n. 2026.32 del 04 aprile 2026, e che il territorio del Comune di Medolago è ricompreso nella categoria ARANCIO di rischio INCENDI BOSCHIVI;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

- 1) **Il DIVIETO assoluto di accendere fuochi su tutto il territorio comunale;**
- 2) Il DIVIETO assoluto di mettere in atto qualsiasi tipo di attività che possa creare pericolo di innesco di incendi nel territorio boscato, in particolare:
 - far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri;
 - accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli. Nel caso di manifestazioni pubbliche, queste dovranno essere autorizzate dal Sindaco in deroga alla presente Ordinanza previo obbligo di apprestamento delle idonee misure di prevenzione incendi e l'applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.e.i. È sempre fatta salva la facoltà dell'Ente di revoca del provvedimento di autorizzazione in considerazione delle reali condizioni ambientali di rischio non valutabili momento del rilascio del provvedimento stesso (es. vento forte, periodi siccitosi prolungati, condizioni di suolo e vegetazione in grado di favorire l'innesco e l'espansione di incendi boschivi);

- 3) che il quadro sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni in materia è quello disciplinato a livello statale dagli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p., dal D. Lgs n. 152/06 (artt. 255, 256 e 256 bis) e a livello regionale dalla l.r. n. n. 31/2008 (art. 61, comma 5.1) e che per ogni altra violazione per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000;
- 4) Che le forze pubbliche e i pubblici ufficiali quali agenti di pubblica sicurezza, Carabinieri Forestale (già Corpo Forestale dello Stato), le guardie dei parchi regionali, le guardie boschive comunali, gli agenti della polizia locale, gli Agenti della Polizia Provinciale e le Guardie Ecologiche Volontarie sono incaricate di verificare il rispetto della presente ordinanza e ognuna secondo le proprie competenze, dell'accertamento delle relative violazioni

DISPONE CHE

la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Medolago, nonché ogni altra modalità che risulterà utile e tutte le iniziative più idonee per renderne pubblici i contenuti, anche ad esempio attraverso i mezzi di informazione

la presente ordinanza resterà in vigore fino a eventuale revoca della allerta di Protezione Civile;

la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio on line e trasmessa per quanto di competenza a:

- Prefettura di Bergamo,
- Comando Polizia Locale Centrisola,
- Parco Adda Nord
- Comando Stazione Carabinieri di Calusco d'Adda;
- Comando Stazione Carabinieri di Zogno;
- Stazione Carabinieri Forestale di Curno;
- Provincia di Bergamo Servizio viabilità;
- Associazioni di protezione civile e VV.FF. volontari attivi sul territorio comunale;

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, della presente.

IL SINDACO

Alessandro Medolago Albani

Documento informatico firmato digitalmente

*ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e del d.lgs. 07 marzo 2005
n. 82*